

VERBALE ACCORDO SINDACALE

Commissione Paritetica Nazionale

CCNL AGIDAE ISTITUTI SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI EDUCATIVI

Il giorno 2 aprile 2020, alle ore 11.00, a Roma, in sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si è riunita, in modalità VIDEOCONFERENZA, la Commissione Paritetica Nazionale composta da:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Fr. Bernardino Lorenzini, Sr. Teresita Moiraghi, Suor Emanuela Brambilla, Suor Maria Annunciata Vai,
- per la F.P.CGIL: Michele Vannini, Elena De Pasquale,
- per la FISASCAT CISL: Fabrizio Ferrari,
- per la UILTuCS: Paolo Proietti
-

per esaminare la difficile situazione delle istituzioni del settore, sia dell'area Socio Sanitaria (assistenza domiciliare, case albergo, case protette RSA, ecc.) sia dell'Area Socio-assistenziale educativa (servizi per minori, centri di aggregazione giovanile, centri di psicoterapia per l'età evolutiva, centri culturali, ricreativi e sportivi, comunità terapeutiche, ecc.) sia dell'area accoglienza-servizi-attività artistiche, culturali e sportive: case per ferie, accoglienza pellegrini pensionati/patronati per studenti, case per esercizi spirituali, e tutte le altre attività come specificate nell'art. 39 del CCNL) in seguito alla diffusione del coronavirus-19.

LA COMMISSIONE:

ha preso atto dei Provvedimenti del Governo che ha proceduto *alla sospensione delle attività sportive, delle manifestazioni organizzate...ivi comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivi, religioso e fieristico (idem lettera g), alla chiusura di musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, all'obbligo distanziamento sociale delle persone, ecc..)* (cfr. DPCM 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 17/03/2020);

ha esaminato attentamente le ragioni della crisi delle istituzioni rappresentate, i fattori che hanno causato enormi pregiudizi lavorativi ed economici, del tutto indipendenti dalla volontà dei lavoratori e dei datori di lavoro, e determinati da cause assolutamente non previste né prevedibili, di carattere transitorio, per le quali l'Autorità pubblica ha dovuto emanare i provvedimenti citati per la tutela della salute pubblica;

ha condiviso la necessità e l'urgenza di ricorrere alle prestazioni dei diversi Ammortizzatori sociali individuati nel DL 17 marzo 2020, n. 18, artt. 19-22 allo scopo di sostenere l'occupazione ed evitare licenziamenti dovuti alla crisi sopra rappresentata. Di conseguenza:

- a) per tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, attualmente sottoposti al contributo del FIS si potranno attivare le procedure di cui all'art. 19 del citato Decreto Legge 18/2020;
- b) per tutti gli altri datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio al 23 febbraio 2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, si attiverà la procedura di cui all'art. 22, comma 1 del DL . 18/2020 (*Cassa integrazione in deroga*); tale procedura si applica anche nei confronti di *tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, ove non rientranti nella tutela del FIS e a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.

La richiesta degli ammortizzatori sociali di cui sopra ha decorrenza dal 23 febbraio 2020 e può coprire un periodo massimo di nove settimane, salvo successive deroghe e modifiche della normativa vigente.

I datori di lavoro allegano alle rispettive domande di integrazione salariale, da presentare agli Uffici competenti, il presente ACCORDO SINDACALE, che rispecchia la situazione della crisi dovuta al COVID.19, con gli allegati riportanti la situazione lavoristica dei propri dipendenti e il periodo di richiesta dell'integrazione salariale.

I datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS/Cassa di integrazione in deroga, gli attuali livelli occupazionali.

I datori di lavoro anticipano le erogazioni degli ammortizzatori sociali conguagliando gli importi nel Mod. F24.

Nel caso in cui l'erogazione dell'indennità degli ammortizzatori sociali di cui sopra, fosse effettuata direttamente dall'INPS al lavoratore, il datore di lavoro è autorizzato a trattenere l'importo erogato dalle successive buste-paga.

Le OO. SS. firmatarie si riservano di convocare assemblee nei luoghi di lavoro interessati dalla sospensione/interruzione del servizio non appena si determinano le condizioni per poterle svolgere.

Agidae e le OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo sindacale convengono di dare attuazione al Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi sociosanitari e assistenziali, firmato il 24 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, ART. 22

I datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, rientrano nei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga previsti dall'art. 22 del DL 17 marzo 2020, n.18, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Le OO.SS. firmatarie del presente Accordo si impegnano ad intervenire presso le proprie rappresentanze regionali per includere i lavoratori degli enti rappresentati tra i destinatari dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente al personale già in servizio alla medesima data.

Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano, altresì, ove necessario, ad agevolare l'istruttoria per la stesura e successiva sottoscrizione degli accordi aziendali, oppure territoriali o regionali in caso di enti plurisede, tra il legale rappresentante le OO.SS. di pari livello.

Le domande sono presentate alla Regione come previsto al punto 4 dell'art. 22 del D.L: 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, firmato, sottoscritto

Roma, 2 aprile 2020

- Firmato: per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Sr. Teresita Moiraghi , Fr. Bernardino Lorenzini, Suor Emanuela Brambilla, Suor Maria Annunciata Vai,
- Firmato: per la FP CGIL: Michele Vannini, Elena De Pasquale,
- Firmato: per la FISASCAT CISL: Fabrizio Ferrari
- Firmato: per la UILTuCS: Paolo Proietti